



**Ministero dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Porto Santo Stefano**

UNITA' ORGANIZZATIVA TECNICA
Via Civinini nr. 2 - Tel. 0564/812529 – portosantostefano@guardiacostiera.it

ORDINANZA n. 01/2008

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Santo Stefano:

PRESO ATTO che il giorno 24.11.2007 è ammarato in mare l'elicottero "Pegaso 2" del servizio sanitario 118 nello specchio acqueo antistante Punta Arenella del Comune di Isola del Giglio a circa 0,8 miglia dalla costa;

CONSIDERATO che in data 20.12.2007 il personale del Comando Provinciale dei VV.FF. di Grosseto con l'ausilio di strumentazione tecnica ha individuato il relitto "Pegaso 2" inabissatosi la sera del 24.11.2007 presso l'Isola del Giglio all'interno dello specchio acqueo individuato dai seguenti punti:

Punto	LATITUDINE	LONGITUDINE
A	42°22',510 N	010°55',300 E
B	42°22',510 N	010°55',850 E
C	42°21',990 N	010°55',850 E
D	42°21',990 N	010°55',300 E

CONSIDERATO che sono in corso le operazioni di recupero da parte della Società Elidolomiti, proprietaria del velivolo;

VISTI il telefax n°238/OP.VA in data 08

.01.2008 con il quale è stata richiesta a Maridipart La Spezia l'emissione di apposito Avviso ai Naviganti

RITENUTA la necessità di regolamentare l'uso delle aree e degli specchi acquei interessati, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, provvedendo, nel contempo, all'attuazione delle misure di sicurezza inerenti l'interdizione temporanea di qualsiasi attività;

VISTI gli articoli 30, 80, 81 del Codice della navigazione, approvato con R.D. 30 Marzo 1942, n° 327 nonché gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (Navigazione Marittima) approvato con D.P.R. 15 Febbraio 1952, n° 328;

ORDINA

Articolo 1

Con decorrenza immediata e fine a termine esigenza, sono vietati a chiunque, l'ancoraggio, l'immersione e la pesca in qualsiasi forma, all'interno dello specchio acqueo individuato dai seguenti punti:

PUNTO	LATITUDINE	LONGITUDINE
A	42°22',510 N	010°55',300 E
B	42°22',510 N	010°55',850 E
C	42°21',990 N	010°55',850 E
D	42°21',990 N	010°55',300 E

Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza, saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave illecito, ai sensi dell' art. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e se alla condotta di unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo del 18.07.2005, n° 171

. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.portosantostefano.guardiacostiera.it nonché l'opportuna diffusione tramite organi di informazione.

Porto Santo Stefano, 08 Gennaio 2008

F.TO IL COMANDANTE
T.V. (CP) Maurizio TATTOLI